



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1641/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2176/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Stanislao Chimenti - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Paola Balducci - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 20 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2176/TFNSVE/2025-2026, Ricorso ricorso ex art. 90 CGS proposto dalla società Teramo Calcio 1913 Srl SSD avverso il mancato pagamento da parte della società S.S.C. Ancona S.S.D. A R.L per il risarcimento dei danni causati dai tifosi allo Stadio Gaetano Bonolis di Teramo, in occasione della gara tenutasi il 23 novembre 2025

Con ricorso del 27.02.2026 – ritualmente e tempestivamente inviato alla controparte a mezzo pec in pari data – la società Teramo Calcio 1913 Srl SSD ha evocato in giudizio la società SSC Ancona SSD ARL, per ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni causati ad alcune strutture dello stadio Gaetano Bonolis di Teramo da parte dei sostenitori dell'Ancona in occasione dell'incontro del Campionato Nazionale Serie D LND disputato tra le due squadre il 23.11.2025.

Precisa la reclamante che i danni, rilevati nell'immediatezza a seguito del sopralluogo effettuato dagli accompagnatori delle due squadre unitamente al Commissario di Campo, avevano interessato i bagni del settore ospiti con danneggiamento di quattro box water. Ciò induceva il Giudice Sportivo a sanzionare disciplinarmente la società Ancona, come si ricava dal C.U. n. 50 del 25.11.2025, ".....per aver i propri sostenitori divelto quattro placche di comando per il WC all'interno dei servizi igienici collocati nel settore ospiti. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati".

Rimaste infruttuose le richieste di pagamento dell'importo di € 1.061,40 sostenuto dalla Teramo Calcio 1913 per il ripristino dei bagni del settore ospite danneggiati, la società ricorrente, prodotte le fotografie attestanti le parti danneggiate, nonchè il preventivo



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

e la fattura dei lavori eseguiti per il ripristino, ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo:

“All'Ecc.mo Tribunale di voler accertare l'inadempimento della Società S.S.C. Ancona S.S.D. A R.L in relazione a quanto stabilito nel C.U. n. 50 del 25/11/2025 e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni quantificati in euro 1.061,40 comprensivo di iva in reverse charge e alla refusione delle spese legali del presente giudizio.”

La società resistente, pur essendo ritualmente notiziata del ricorso, non ha presentato memorie.

La vertenza è stata chiamata e discussa all'udienza tenutasi il 20 aprile 2026 in modalità videoconferenza, previa regolare convocazione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La responsabilità della società SSC Ancona SSD ARL, ai sensi dell'art. 6, comma 3 C.G.S., risulta – infatti- ampiamente provata dagli atti ufficiali (C.U. 50 del 25.11.2025 riportante la decisione del Giudice Sportivo in ordine alla sanzione comminata alla società Ancona per i fatti oggetto della presente vertenza) e dalla documentazione acquisita, tra cui le fotografie comprovanti il danneggiamento dei bagni, nonché la fattura e relativo bonifico attestanti l'ammontare della spesa sostenuta per il ripristino dei bagni.

Del resto nessun elemento di prova in senso opposto è stato offerto dalla società Ancona che ha rinunciato a svolgere in proposito qualsiasi difesa.

Per quanto concerne, poi, il *quantum* della pretesa risarcitoria, la produzione della fattura della Ardizzi Snc. Di Fabio e Sergio Ardizzi n. 7/2026 del 7.2.2026 ed il bonifico di pagamento del 9.2.2026, impongono la liquidazione del danno così come dimostrato nella minore misura di € 870,00 (ottocentosettanta/00), come documentata.

Stante la mancata ottemperanza alla diffida di pagamento del 19.01.2026 e che ha fatto seguito alle richieste di pagamento del 2 e 30.12.2025, si condanna la società resistente alla refusione delle spese di lite nella misura quantificata nel dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso della società Teramo Calcio 1913 Srl SSD e per l'effetto dichiara la Società SSC Ancona SSD ARL tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di € 870,00 (ottocentosettanta/00).

Condanna la Società SSC Ancona SSD ARL al pagamento delle spese del procedimento, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori, se dovuti, in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai